

D.L. Liquidità. Misure di interesse per il settore della locazione finanziaria e del noleggio.

1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità alle imprese (art. 1)	1
2. Sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni in modo semplificato (art. 4)	4
3. Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (art. 5)	6
4. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art. 6) e di finanziamento soci (art. 8)	6
5. Disposizioni in materia di concordato preventivo di accordi di ristrutturazione (art. 9) e di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento dello stato di insolvenza (art. 10)	7
6. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11).....	9
7. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13).....	9
8. Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (artt. 15, 16 e 17).....	12
9. Sospensione di versamenti tributari e contributivi (Art.18)	12
10. Ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art.19)	14
11. Metodo previsionale acconti IRES e IRAP (art. 20)	14
12. Rimessione in termini per i versamenti (art. 21).....	14
13. Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Art. 22).....	14
14. Proroga dei certificati di cui all'art.17-bis comma 5 del d.lgs. n.241/97 emessi nel mese di febbraio 2020 (art.23).....	15
15. Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)	15
16. Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (art.30).....	15
17. Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (art. 36).....	15

1. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità alle imprese (art. 1)

In premessa occorre tenere presente che le misure previste con la norma in riferimento si collocano sullo sfondo del quadro normativo introdotto dalla Commissione Europea¹ nell'ambito del quale, considerato lo stato di grave turbamento dell'economia (art. 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE) gli Stati nazionali possono intervenire attraverso l'adozione di strumenti compatibili con il regime degli aiuti di stato e, nel caso di specie, atti a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità.

¹ Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 'Temporary Framework for State aid measures to support the Economy in the current COVID -19 outbreak.'

Nel dettaglio l'art. 1 attribuisce specifico ruolo a SACE S.p.A. **per la concessione** – in via temporanea fino al 31 dicembre 2020 – **di garanzie** in favore di banche, di istituzioni nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma [inclusa la locazione finanziaria] concessi alle imprese (cfr. infra) con sede in Italia colpite dall'epidemia da COVID-19 (e diverse dalle stesse banche e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito).

Per tale operatività SACE S.p.A. è assistita da una garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata irrevocabile a copertura tanto del rimborso del capitale quanto del pagamento degli interessi, per le cui finalità viene istituito un apposito Fondo a copertura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Importo massimo complessivo degli impegni che possono essere garantiti da Sace S.p.A.² è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi a supporto delle PMI.

La garanzia di cui all'art. 1 – a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini di una migliore gestione del rischio – **copre i nuovi finanziamenti – anche nella forma della locazione finanziaria – conclusi successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legge in commento** (per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito) **rilasciati nei confronti di imprese di qualsiasi dimensione**, fermo restando che per quel che riguarda le PMI (Raccomandazione n. 2003/361/CE), nozione che include anche lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita iva, queste devono aver pienamente esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia³ per le PMI.

La concessione delle garanzie a favore delle imprese fin qui dette è subordinata alla sussistenza di alcune specifiche condizioni:

Per le imprese beneficiarie

- non devono essere - alla data del 31 dicembre 2019 - classificate nella categoria delle imprese in difficoltà (secondo la definizione comunitaria);
- non devono avere - alla data del 29 febbraio 2020 - nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate (secondo la definizione comunitaria);
- assumono per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui esse appartengono l'obbligo di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- gestiscono i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria documenta che il finanziamento coperto dalla garanzia, come richiede l'art. 1 qui in commento, è destinato a sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

² **Art. 1, comma 13:** Fermo restando il limite complessivo massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamento concessi, in qualsiasi forma, da banche ed altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che prevedevano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolarmente liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

³ Cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 2e dicembre 1996, n. 662.

Per i soggetti finanziatori – banche e intermediari – devono dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto-legge in esame.

I finanziamenti

- devono avere una **durata non superiore a 6 anni** con la possibilità per le imprese di avvalersi di un periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- l'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi
 - 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 - il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento copre:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti, sempre nel territorio nazionale, da parte dell'impresa beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

È l'impresa richiedente ad essere tenuta a comunicare al soggetto finanziatore tale valore.

Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa ovvero il medesimo gruppo se la prima fa parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in commento ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

L'articolo 1, inoltre, regola le commissioni dovute dalle imprese beneficiarie distinguendo tra PMI e non:

- per i **finanziamenti a PMI**: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i **finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI**: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Procedura di accesso alla garanzia

Proprio al fine di incentivare il più possibile il ricorso alla garanzia stessa, è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni (meno di 5000 dipendenti e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro), per cui:

- a) l'impresa interessata all'erogazione del finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta ad un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) a questo punto il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito da garanzia SACE S.p.A..

Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti e fatturato superiori alle soglie indicate per accedere alla procedura semplificata, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell' istruttoria trasmessa a SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge in Italia rispetto alle seguenti aree e profili: i) contributo allo sviluppo tecnologico; ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; iv) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; v) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

SACE S.p.A. disciplina modalità procedure e documentazione necessaria per poter processare le suddette richieste di finanziamento e rilascio della garanzia.

L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020 fin'ora analizzato, è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ⁴.

2. Sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni in modo semplificato (art. 4)

La norma introdotta con l'articolo 4 mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e dell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari che, stante l'attuale situazione di emergenza epidemiologica nonché le esigenze di distanziamento da essa derivanti, determina la necessità di favorire la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall' ordinamento.

La norma spiega i suoi effetti verso quei contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto in commento (9 aprile 2020) e il termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020) tra banche e intermediari finanziari e la **clientela al dettaglio** come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, **ossia con i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro e le micro-imprese.**

La norma in esame, pur mantenendo ferme le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti bancari e finanziari mediante strumenti informativi o telematici secondo le quali, a pena di nullità, la formazione di un atto per iscritto, è soddisfatta nel caso in cui l'atto venga redatto a mezzo di un documento informatico e sottoscritto con una delle tipologie di firma elettronica

⁴ A fronte della notifica dell'Italia, in data 14 febbraio 2020 la **Commissione ha ritenuto che la misura sia conforme alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo**. In particolare: l'importo del prestito sottostante per società è limitato a quanto necessario per coprire il suo fabbisogno di liquidità per il prossimo futuro; le garanzie saranno fornite solo fino alla fine di quest'anno; le garanzie sono limitate ad un massimo di sei anni e, infine, i premi per le commissioni di garanzia sono in linea con i livelli previsti dal quadro di riferimento temporaneo. L'intervento comprende anche misure di salvaguardia per garantire che l'aiuto sia effettivamente convogliato dalle istituzioni finanziarie verso i beneficiari in difficoltà.

previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale⁵, tuttavia, in parziale e temporanea deroga rispetto a quanto anzidetto, prevede che il consenso può essere prestato dal cliente mediante posta elettronica anche non certificata o altro strumento idoneo, i quali soddisfano il requisito della forma scritta richiesto dall' articolo 117 del TUB, nonché l'efficacia probatoria di cui all'articolo 2702 del codice civile; ciò pur in assenza dei requisiti richiesti dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Pertanto, al fine di completare il processo di semplificazione dettato dalla norma è necessario che lo scambio di dichiarazioni con le quali la clientela manifesta il proprio consenso sia: i) accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente; ii) rechi il riferimento ad un contratto identificabile in modo certo; iii) sia conservato insieme al contratto con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge e nei casi in cui è previsto.

Il requisito della consegna di copia del contratto – ordinariamente previsto dagli articoli 117 e 125-bis del TUB – è soddisfatto mediante messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole salvo che l'intermediario consegni copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Occorre tenere in considerazione, dunque, che le disposizioni introducono semplificazioni atte ad andare incontro all'esigenza di limitare gli spostamenti, interagendo con le banche e gli intermediari finanziari velocemente e in tutta sicurezza senza bisogno di andare in filiale, per prevenire al massimo i rischi di contagio⁶.

Pertanto, per quel che riguarda specificatamente il settore della locazione finanziaria, si ritiene che le regole di semplificazione introdotte dall'art. 4 per il periodo dell'emergenza siano

⁵ Art. 20, comma 1- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD – Codice dell'amministrazione digitale: Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici: "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida."

⁶ Si rimanda a questo riguardo alle raccomandazioni disposte dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari nelle quali, con riferimento al monitoraggio attivato sulle segnalazioni ricevute dai clienti e sui mezzi di comunicazione sono emerse talune difficoltà da parte dell'utenza, pertanto, "Confidando che specifiche problematiche siano state superate, si raccomanda alle banche e agli intermediari finanziari di intensificare gli sforzi per ridurre al minimo i disagi per l'utenza e per agevolare l'accesso alle misure di sostegno previste dai decreti legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Cura Italia") e 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Liquidità"). In particolare, con riferimento: - alla sospensione dell'operatività delle dipendenze, le banche e gli intermediari finanziari vorranno garantire l'operatività delle proprie filiali, quando sussistano difficoltà a fornire da remoto alla clientela determinate tipologie di servizio ovvero quando sarebbe richiesto alla clientela uno spostamento in comuni diversi da quello della filiale di riferimento, spostamento incompatibile con le misure restrittive in vigore ovvero logisticamente difficoltoso (ad es. nel caso di clienti residenti in aree montane o nelle isole minori), con la clientela". Rilevano in proposito le indicazioni contenute nel decreto "Liquidità", articolo 4, in materia di sottoscrizione dei contratti e comunicazioni in modo semplificato. Il provvedimento integrale è disponibile al seguente link:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Comunicazione-intermediari-aprile.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

adoperabili anche dalle società di leasing con riferimento ai contratti conclusi in ogni comparto, compreso quello immobiliare.

A quest'ultimo riguardo è evidente che l'acquisto dell'immobile deve essere effettuato a pena di invalidità nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata **da un notaio**.

Si fa presente che – stante l'attuale situazione emergenziale – non è obbligatoria la presenza alla stipula del rogito dell'utilizzatore, avendo cura di prevedere – sia nel rogito che nel contratto di locazione finanziaria immobiliare – delle clausole idonee a creare il necessario collegamento negoziale tra i due contratti.

3. Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (art. 5)

L'art. 5 del Decreto Liquidità, in considerazione dell'imminente entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) ne ha differito il termine (originariamente fissato entro 18 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque il 15 agosto p.v.).

La situazione emergenziale in atto, non solo sul piano sanitario ma evidentemente anche economico, infatti, non presenta le basi per una piena applicazione della riforma stessa, nell'ambito della quale l'elemento di maggior impatto è certamente l'introduzione del sistema delle c.d. misure di allerta, volte per l'appunto a determinare l'emersione anticipata della crisi delle imprese.

Tale sistema d'allerta è però evidentemente concepito nell'ottica di un quadro economico stabile e non in una situazione in cui l'intero tessuto economico risulta colpito da una grandissima forma di crisi; in un simile contesto gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi, generando effetti potenzialmente sfavorevoli; da qui la norma – l'art. 5 in commento - che determina il **differimento dell'entrata in vigore** del Codice della crisi e dell'insolvenza del Codice della crisi e dell'insolvenza **al 1° settembre 2021** quando la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita e saranno state attuate tutte le misure che ne risulteranno necessarie.

Come si legge nella relazione illustrativa al Decreto Liquidità, tale differimento permetterà altresì di allineare il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza all'emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese, la quale dovrà essere implementata dagli Stati membri entro il 17 luglio 2021.

4. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art. 6) e di finanziamento soci (art. 8)

A far data dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto in commento) non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6 e 2482-*ter* del codice civile in materia di riduzione del capitale.

Sempre sullo sfondo degli interventi normativi dettati dall'eccezionale stato emergenziale l'art. 6 mira ad evitare che la perdita di capitale dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 obblighi gli amministratori di un numero elevatissimo di

imprese, in alternativa all'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ad esporsi al rischio di responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'art. 2486 del codice civile. Per effetto di tale misura, dunque, deve ritenersi che gli amministratori possano continuare a gestire l'impresa in continuità nonostante la presenza di perdite rilevanti.

Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-*duodecies* del codice civile).

L'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese ha poi indotto il legislatore a disattivare i meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. L'art. 8 del Decreto Liquidità stabilisce, infatti, che ai finanziamenti effettuati da tali soggetti entro il 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c., la cui *ratio* è quella di sanzionare indirettamente – mediante postergazione – i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale, ossia le situazioni in cui la società dispone dei mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.

Nell'attuale situazione emergenziale, l'applicazione di tali meccanismi sarebbe risultata eccessivamente disincentivante, stante la necessità di ampliare al massimo il coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento della società.

5. Disposizioni in materia di concordato preventivo di accordi di ristrutturazione (art. 9) e di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento dello stato di insolvenza (art. 10)

Unitamente alle misure volte a garantire la continuità delle imprese durante l'attuale emergenza sanitaria rilevano le ulteriori disposizioni finalizzate a disciplinare la gestione della crisi d'impresa e dell'insolvenza in modo appropriato in considerazione della situazione contingente.

Per il vero non si tratta unicamente di misure volte a favorire la continuità aziendale (cfr. art. 6 anzidetto), avendo esse un ambito più esteso che ricomprende altresì le vicende liquidatorie delle imprese in crisi, anch'esse ritenute meritevoli di attenzione da parte del legislatore.

Con particolare riferimento all'art. 10 del Decreto Liquidità la norma contiene la previsione che sottrae le imprese al fallimento, sancendo l'improcedibilità dei ricorsi depositati dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020.

La norma pur attecchendosi a previsione generale di improcedibilità di tutte le tipologie di istanze⁷ che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi - ma tali da non rientrare nell'ambito di applicazione del c.d. Decreto Marzano - mantiene comunque il suo carattere di misura eccezionale e temporanea alla luce dell'estrema difficoltà dell'attuale situazione.

Al comma 2 dell'art. 10 è contemplata un'unica eccezione alla improcedibilità rispetto a quei casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi; in questi casi, infatti, prevedere l'improcedibilità significherebbe piuttosto avvantaggiare le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale, con nocimento dei creditori.

⁷ Dichiarazione di fallimento ai sensi dell'articolo 15 L. Fall.; dichiarazione di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 195 L. Fall.; dichiarazione di insolvenza anteriore alla amministrazione straordinaria ai sensi del D. Lgs. n. 270/1999.

Al terzo ed ultimo comma, poi, l'art. 10 prevede che qualora alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di sospensione cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, tale periodo di sospensione non viene comunque computato nei termini per la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate né ai fini del calcolo dei termini stabiliti per la proposizione dell'azione revocatoria, allo scopo di evitare che tale sospensione precluda la proposizione di istanze nei confronti di imprese cancellate o venga a ripercuotersi in senso negativo sulle forme di tutela della *par condicio creditorum*.

In aggiunta a tali misure, che riguardano procedure concorsuali non ancora instaurate, vi sono disposizioni del D.L. Liquidità concernenti le procedure già instaurate alla data di entrata in vigore, previste dall'art. 9.

Sul tema il legislatore interviene con disposizioni articolate, che assumono particolare rilievo in quanto funzionali alla gestione delle crisi d'impresa nell'ambito di procedure già indirizzate verso una soluzione concordata con la compagine creditoria, accomunate dall'intento di salvaguardare gli strumenti alternativi al fallimento in particolare al fine di evitare che l'attuale emergenza sanitaria possa comprometterne il regolare funzionamento, con ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali.

In questa prospettiva sono considerati, anzitutto, **i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione** già omologati nella considerazione per cui, ove aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, siano tutelate da eventuali effetti compromettenti proprio conseguenti all'emergenza.

L'art. 9 dispone, dunque, più nel dettaglio:

- 1) la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione – aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 – che abbiano già conseguito l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica;
- 2) la possibilità per il debitore – in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020 – di ottenere dal Tribunale un nuovo termine (non superiore a 90 giorni) per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione (il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è ulteriormente prorogabile);
- 3) la possibilità per il debitore – ancora una volta in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020 – di richiedere una modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente rappresentati nella proposta e nell'accordo, depositando la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini suddetti. Il differimento di tali termini non può essere comunque superiori di sei mesi rispetto a quello delle scadenze originarie;
- 4) la possibilità di ottenere una proroga sino a 90 giorni
 - nei casi di concessione del termine di cui all'articolo 161, comma 6, Legge Fall., che sia già stato prorogato dal Tribunale e anche nel caso in cui sia depositata istanza di fallimento;
 - nei casi di concessione del termine di cui all'articolo 182 bis, comma 7, L. Fall.

6. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)

L'articolo 11 prevede la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, a cambiali ed ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva emessi prima dell'entrata in vigore del Decreto-legge in commento.

Con specifico riguardo agli assegni bancari e postali si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario; ciò non impedisce ai beneficiari che desiderino e sono in grado di farlo di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione, fermo restando che lo stesso continua ad essere pagabile nel giorno della presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto corrente del traente; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo nonché quelli da considerare per ulteriori azioni verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

7. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13)

In primo luogo, si segnala che il disposto dell'art. 13 qui in commento riprende l'impianto già delineato dall'art. 49 del Decreto Legge 17 marzo, n. 18 (c.d. 'Cura Italia') – che viene conseguentemente abrogato – estendendo e rafforzando al contempo le misure in esso previste con riferimento al già noto strumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (cfr. Circolare Assilea Serie Legale 27, Fiscale 12, Agevolato 12, Tecnica 13/2020).

Restando quindi, innanzi tutto, confermate le disposizioni frutto dell'assorbimento del disposto dell'abrogato art. 49 per cui sono previsti: i) la gratuità della garanzia; ii) l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa; iii) la possibilità di rilasciare la garanzia per ipotesi di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese (ex art. 49, lettera d), del D.L. Cura Italia). **Ricordiamo che nell'ambito di tale fattispecie rientrano nel novero del 'credito aggiuntivo' anche eventuali nuovi beni dei quali l'impresa abbia immediata necessità di dotarsi a fronte di contratti di locazione finanziaria in essere e finanziati – quali credito aggiuntivo – nell'ambito di questi ultimi;** iv) l'allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficiano della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca o dall'intermediario finanziario; v) l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo; vi) l'innalzamento della garanzia su portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall'emergenza da COVID-19.

Per qual che riguarda, invece, le modifiche all'operatività del Fondo, previa autorizzazione della Commissione europea⁸- rispetto al Decreto Cura Italia - il Decreto Liquidità qui in commento:

⁸ A fronte della notifica dell'Italia, in data 14 febbraio 2020 la **Commissione ha constatato che la misura è conforme alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo**. In particolare, **per quanto riguarda le garanzie statali**, nell'ambito del regime: i) le garanzie sui prestiti che coprono il 100% del rischio possono essere concesse fino ad un valore nominale di 800.000 euro per impresa, come previsto dal quadro di riferimento temporaneo (per le imprese dei settori della pesca e dell'agricoltura, le soglie applicabili sono rispettivamente di 120.000 euro e 100.000 euro); ii) in tutti gli altri casi: 1. le garanzie coprono fino al 90% del rischio sui prestiti; 2. l'importo del prestito sottostante per società è limitato a quanto necessario per coprire il suo fabbisogno di liquidità per il prossimo futuro; 3. le garanzie saranno fornite solo fino a dicembre 2020, 4. le garanzie sono limitate ad un massimo di sei anni, e 5. i premi per le commissioni di garanzia sono in linea con i livelli previsti dal Quadro Interinale.

- 1) amplia l'ambito applicativo soggettivo della misura prevedendo l'accesso alla garanzia per imprese con un numero di dipendenti inferiore a 499, ed estendendo l'applicabilità della misura anche a imprese che, alla data del 31 gennaio 2020, presentino esposizioni nei confronti dei soggetti finanziatori classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"⁹, restando in ogni caso escluse quelle che presentano esposizioni classificate come "sofferenze".

La garanzia può essere inoltre concessa anche in favore di beneficiari in relazione ai quali sia in corso una procedura di composizione della crisi di impresa, a condizione che gli stessi versino in una sostanziale situazione di regolarità dei pagamenti ed il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione a scadenza;

- 2) incrementa la percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare alternativamente:
 - i. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
 - ii. il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; ovvero
 - iii. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- 3) incrementa la percentuale di copertura della riassicurazione al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedono il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;
- 4) **ammette** alla garanzia del Fondo – ancora una volta previa autorizzazione della Commissione europea – con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, **i nuovi finanziamenti¹⁰ in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni** la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19¹¹ purché tali finanziamenti prevedano:
 - i. l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
 - ii. un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero

Per quanto riguarda le sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile sulle garanzie concesse, il sostegno non supererà gli 800.000 euro per impresa come previsto dal Quadro di riferimento temporaneo (per le imprese dei settori della pesca e dell'agricoltura, le soglie applicabili sono rispettivamente di 120.000 euro e 100.000 euro).

⁹ Ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

¹⁰ Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

¹¹ Come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

- iii. per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro);

Si segnala inoltre che sul portale del Fondo è disponibile una nuova versione dell'Allegato 4 ("Allegato 4-bis") che dovrà essere utilizzato per richiedere la garanzia del Fondo per i finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro. Tale allegato dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale (micro, piccole e medie imprese; persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni) e dallo stesso, inviato al soggetto richiedente la garanzia del Fondo (Banca, Intermediario Finanziario, Confidi), anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore stesso.

Il nuovo "Allegato 4-bis" è valido sia per le richieste di Garanzia diretta che di Riassicurazione/Controgaranzia.

- 5) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia¹²;
- 6) prevede in favore delle imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, che il Fondo possa concedere una garanzia del 90% cumulabile con altra garanzia a copertura del residuo 10% del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario;
- 7) applica – fino al 31 dicembre 2020 – delle condizioni di vantaggio in termini di ammontare massimo dei portafogli, valutazione di accesso al Fondo, percentuali di copertura delle diverse *tranche* del portafoglio, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni (non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's);
- 8) prevede la concessione dell'aiuto sotto condizione risolutiva qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica. Nel caso la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della stessa disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione, mantenendo l'efficacia della garanzia;

¹² Al riguardo si fa presente che MCC in qualità di gestore del Fondo ha provveduto ad effettuare nuove implementazioni nel Portale FdG che consentono di presentare, a partire dall' 11 aprile 2020, richieste di Garanzia diretta su finanziamenti già erogati/perfezionati. Per le richieste di riassicurazione, in riferimento ai finanziamenti già perfezionati/erogati dal soggetto finanziatore alla data di richiesta di ammissione, resta valido quanto disciplinato dalle vigenti Disposizioni Operative.

- 9) sospende per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- 10) estende l'applicabilità delle disposizioni in commento, in quanto compatibili, anche alle garanzie¹³ in favore delle imprese agricole e della pesca per le quali sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (artt. 15, 16 e 17)

Con lo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in **settori** reputati **strategici e di interesse nazionale**, il legislatore ha organicamente riscritto, con il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, la materia dei **poteri speciali** esercitabili dal governo, anche al fine di aderire alle indicazioni sollevate in sede comunitaria.

Per poteri speciali (**Golden Power**) si intendono, tra gli altri, la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazione.

Si tratta in particolare di poteri esercitabili nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché di taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Il D.L. n. 21/2012 – già oggetto di un primo e integrativo intervento normativo attraverso il D.L. n. 105/2019 al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale negli ambiti di rilevanza strategica – per il tramite delle nuove modifiche apportate a quest'ultimo torna ad essere impattato in ragione delle disposizioni del D.L. Liquidità in commento.

Rileva principalmente la modifica per cui soggetti esteri, inclusi quelli dell'Unione europea, sono ora obbligati alla notifica¹⁴ alla presidenza del Consiglio delle operazioni di acquisto di partecipazioni in società rientranti in quelle categorie (strategiche) che includono ora anche il settore finanziario, quello creditizio e assicurativo.

9. Sospensione di versamenti tributari e contributivi (Art.18)

La disposizione in esame, come si legge dalla Relazione illustrativa “è diretta a sostenere i soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità”.

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che rientrano tra i beneficiari della sospensione dei versamenti sulle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, IVA e contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, sono individuati sulla base dei ricavi ovvero dei compensi conseguiti nel periodo di imposta 2019 (periodo di

¹³ Di cui all'art. 17, comma 2, del decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

¹⁴ Decreto Legge n. 21/2012, art. 2, comma 5: “L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. Per soggetto esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito.”

imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge liquidità) ed in particolare (commi da 1 a 4):

- i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro non devono effettuare tali versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro non devono effettuare tali versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il comma 5 stabilisce, inoltre, che la sospensione dei versamenti compete altresì nei confronti dei soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

Il comma 6 disciplina la sospensione dei versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio con riguardo ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la quale opera a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti; tale sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, è infatti subordinata alla sola condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Segnaliamo che il comma 7, nel disciplinare la ripresa della riscossione, stabilisce che tutti i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il mese di giugno 2020 in una unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal medesimo mese di giugno.

Evidenziamo altresì come il comma 8 salvaguardi gli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti prevedendo che, come chiarito dalla Relazione illustrativa, *“resta ferma qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione ... la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria”*.

A tale riguardo riteniamo opportuno segnalare come la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 fornisca alcune risposte a specifici quesiti in materia nonché una Tabella riepilogativa (cfr. pag.13-14) delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti (tipologia di soggetti, condizioni, oggetto della sospensione, ripresa della riscossione) alla quale Vi rimandiamo per ogni opportuno approfondimento.

10. Ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art.19)

La norma prevede per i soggetti “sostituiti”, che hanno domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, a condizione che non abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, la possibilità di non subire le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020). I contribuenti che si avvalgono di questa agevolazione devono versare l'ammontare delle ritenute d'acconto, non operate dal sostituto, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 – in luogo del 31 maggio 2020 – ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020) senza applicazione di sanzioni e interessi.

11. Metodo previsionale acconti IRES e IRAP (art. 20)

La disposizione stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione delle sanzioni e degli interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto IRES e IRAP, a condizione, però, che l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo d'acconto sulla base della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo d'imposta in corso.

Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 “*al fine di agevolare i contribuenti che a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, l'art.20 del Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”*”.

12. Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)

La disposizione prevede che si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall'art. 60 del DI n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020 senza il pagamento di sanzioni ed interessi.

13. Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Art. 22)

Viene posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile 2020.

14. Proroga dei certificati di cui all'art.17-bis comma 5 del d.lgs. n.241/97 emessi nel mese di febbraio 2020 (art.23)

L'articolo 23 proroga la validità dei certificati previsti dall'art.17-bis del d.lgs. n.241/97 in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare accessi da parte dei contribuenti presso gli Uffici dell'Agenzia.

15. Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)

L'articolo 26, modificando l'art. 17 del decreto-legge n.124/2019, prevede che nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno e quindi, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n.9/E, entro il 20 luglio 2020. Qualora l'importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell'imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre e, quindi, entro il 20 ottobre 2020.

16. Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (art.30)

La disposizione estende il credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (di cui all'art. 64 del d.l. n.18/2020) anche alle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero alle spese per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L'ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.

17. Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (art. 36)

Con l'art. 36 del Decreto-legge in commento vengono nuovamente modificate le disposizioni precedentemente emanate in materia di giustizia civile, penale e amministrativa, prorogando il periodo di rinvio delle udienze civili e penali e quello di sospensione dei termini processuali **all'11 maggio 2020**, dunque in ulteriore proroga rispetto al termine (15 aprile 2020) già fissato dall'art. 83, commi 1 e 2 del Decreto c.d. 'Cura Italia'.